

Direzione generale per l'Architettura ed Arte contemporanea

LEGGE n. 662/96, ART. 3 comma 83

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

L'art. 3 comma 83 della legge 662/96 prevede l'utilizzo degli introiti del gioco del lotto per finanziare interventi di recupero, restauro dei beni culturali. Il finanziamento si articola su una programmazione triennale.

L'ammontare complessivo triennale è di € 6.197.480, quello annuo di € 2.065.830.

Il consuntivo 2002 presenta: somme impegnate € 2.065.830 ed autorizzazioni di cassa € 2.065.830.

Ministero per i Beni e le Attività culturali

Capitolo amministrato

8936

Leggi di riferimento

n. 662/96 art. 3 co.83

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive

6,19 ml. di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	2,06
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	2,06
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	2,06
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2002

a) autorizzazioni nel 2002	2,06
b) impegni assunti nel 2002	2,06
c) pagamenti effettuati nel 2002	2,06
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

esercizio 2003

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE n.295 del 3/8/1998 ART. 3 comma 2

**Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico -
-Salvaguardia di Venezia-**

Nell'ambito dell'art. 3 della legge 295/98, che prevede interventi di adeguamento del sistema autostradale italiano e per salvaguardia di Venezia, il comma 2 stabilisce che:

“per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

Intestazione della legge

LEGGE n. 448/98 ART. 50 comma 1 lettera b)

**Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
-Salvaguardia di Venezia-**

La legge 448/98 all'art. 50, comma 1, lettera b), “per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139” autorizza, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica..

Scopo delle leggi:

Pagamenti di annualità quindicennali per interventi di competenza della Società di Cultura “La Biennale di Venezia”.

Ammontare annuo dei finanziamenti € 2.014,18

Anno 2002: somme impegnate € 2.014.180; autorizzazioni di cassa A.F. 2002 € 1497.720; autorizzazioni di cassa residui 2001 € 464.810; residui 2002 € 516.460.

Ministero per i Beni e le Attività culturali

Capitolo amministrato	8911
Leggi di riferimento	n. 295/98 art. 3 co.2 n. 448/98 art. 50 co. 1 let. b)
Modifiche intervenute nel 2002	
Autorizzazioni complessive	2,01 ml. di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	2,01
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	2,01
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	1,96
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	0,05
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	2,01
b) impegni assunti nel 2002	2,01
c) pagamenti effettuati nel 2002	1,96
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	0,05
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

esercizio 2003

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE n. 237 del 12/7/99, ART. 1 comma 9

Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali.

L'art. 1, comma 9 della legge 237/99 ha come finalità la realizzazione di tutte le operazioni connesse alla progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sedi del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, necessarie per consentire al Ministero dei LL:PP. di avviare i lavori di ristrutturazione.

Per tale scopo è autorizzata la spesa di 10 md. di lire nel 1998 e di 10 md. nel 1999.

Nel 2002: autorizzazioni di cassa sui residui A.F.1999 € 2.626.070, residui 1999 € 608.946

Ministero per i Beni e le Attività culturali

Capitolo amministrato	7879
Leggi di riferimento	n. 237/99 art. 1 co.9
Modifiche intervenute nel 2002	
Autorizzazioni complessive	7,75 ml. di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2002

- a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002
- b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002
- c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002
- d) economie a tutto il 31.12.2002
- e) residui propri a tutto il 31.12.2002
- f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002
- g) perenzioni a tutto il 31.12.2002

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2002

a) autorizzazioni nel 2002	
b) impegni assunti nel 2002	
c) pagamenti effettuati nel 2002	2,63
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	0,61
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

esercizio 2003

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE n. 237 del 12/7/1999, ART. 1 comma 12

Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali.

L'art. 1 comma 12 della legge 237/99 autorizza la spesa di 5 md. di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000, per l'acquisto anche mediante mostre con premi, di opere d'arte e beni da esporre nel centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e nei musei dell'architettura e della fotografia.

Nel 2002: stanziamento di cassa € 2.582.284 , autorizzazioni di cassa sui residui A.F. 1999 € 94.070, residui A.F. 2000 € 2.065.830.

Ministero per i Beni e le Attività culturali

Capitolo amministrato 8931

Leggi di riferimento n. 237/99 art. 1 co.12

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive 4,13 ml. di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	3,78
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	3,78
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	0,09
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	3,69
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2002

- a) autorizzazioni nel 2002
- b) impegni assunti nel 2002
- c) pagamenti effettuati nel 2002
- d) economie nel 2002
- e) residui propri nel 2002
- f) residui di stanziamento nel 2002
- g) perenzioni nel 2002

esercizio 2003

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE n.29 del 23/02/2001, ART. 3

Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.

Lo scopo dell'art. 3 della legge 29/2001 è quello di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di opere d'arte contemporanea, anche mediante acquisizioni di opere di artisti italiani e stranieri, concorsi e committenze di opere. A tal fine è predisposto un "Piano per l'arte contemporanea" per la realizzazione del quale è autorizzata, a decorrere dal 2002, la spesa annua di (10.000 ml. di lire) € 5.164,57, ivi comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione del medesimo.

Le spese necessitano della preventiva approvazione del piano dell'arte contemporanea. Gli acquisti risentono della aleatorietà del mercato e del parere di una commissione appositamente costituita.

Per il 2002 il piano è stato approvato il 24/04/02 e registrato alla Corte dei conti il 14/06/02.

L'accantonamento intervenuto con D.M. 29/11/02, quando i contratti stipulati erano ancora in corso di registrazione alla Corte dei Conti, ha consentito solo l'impegno di € 1.545,12, nessuna autorizzazione di cassa e comportato la richiesta di conservazione residui € 2.895,56.

Ministero per i Beni e le Attività culturali

Capitolo amministrato	8937
Leggi di riferimento	n. 29/01 art. 3
Modifiche intervenute nel 2002	
Autorizzazioni complessive	5,16

Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	1,55
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	2,89
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2002**

- a) autorizzazioni nel 2002
- b) impegni assunti nel 2002
- c) pagamenti effettuati nel 2002
- d) economie nel 2002
- e) residui propri nel 2002
- f) residui di stanziamento nel 2002
- g) perenzioni nel 2002

esercizio 2003

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

LEGGE 641/1996 E LEGGE 488/1999

Programma Natour (delibera CIPE del 18 dicembre 1996)

Con la delibera CIPE del 18 dicembre 1996, furono assegnati al Servizio C.N. 95 miliardi di lire ripartiti rispettivamente sul programma Natour per 71 mld di lire e il Programma per la promozione dei prodotti agroalimentari naturali (PAN) per 24 mld. di lire. Rispetto a tale ripartizione il **Programma Natour** registra oggi **127 progetti di interventi infrastrutturali** su numerosi parchi nazionali, per un **importo complessivo di € 36.666.979,81**. Attualmente sono state erogate risorse finanziarie pari a **€ 28442.489,12**. Il programma può considerarsi concluso: alla chiusura finale mancano alcune schede di monitoraggio attestante lo stato finale degli interventi non ancora ultimati di pochi Enti Parco.

Programma Solarizzazione (delibera CIPE del 18 dicembre 1996)

Per quanto riguarda il riutilizzo della quota parte del 7% proveniente dai ribassi d'asta del programma Natour il Ministro pro-tempore ha ritenuto opportuno assegnare detta somma per l'installazione d'impianti a pannelli solari nelle aree dei Parchi (**Progetto Solarizzazione**). L'importo complessivamente assegnato pari a **€ 2.569.868,79** è stato interamente assegnato su **71 interventi** che coinvolgono 6 Parchi Nazionali (Abruzzo, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Gran Paradiso, Monti Sibillini, Val Grande) attualmente lo stato di avanzamento finanziario registra un trasferimento di risorse di **€ 941365,68**. Il programma presenta alcune difficoltà dovute principalmente a interventi localizzati ad alta quota (Val Grande, Gran Paradiso, ecc.) per cui i lavori restano fermi per buona parte dell'anno. Gli Enti Parco sono stati sollecitati ad inviare le relative certificazioni di spesa onde procedere ad ulteriori trasferimenti finanziari.

Programma ex PAN (delibera CIPE del 18 dicembre 1996)

Sul **Programma PAN** non è stata avviata alcuna azione finalizzata. Per tale motivo - attesa la tempistica stringente disciplinata dal CIPE - con decreto del Ministro dell'Ambiente le risorse finanziarie di **24 mld di lire** già assegnati per il programma PAN sono state così ripartite: **10 mld di lire** per i LSU e **14 mld di lire** per interventi infrastrutturali finalizzati alla tutela e salvaguardia ambientale nei Parchi Nazionali. Tra tutti i progetti pervenuti è stata fatta una valutazione di tutti gli interventi e l'importo di **14 mld di lire (€ 7.230.396,59)** è stato ripartito tra 10 Parchi a cui è stata comunicata la somma assegnata, attualmente lo stato di avanzamento finanziario registra un trasferimento di risorse di **€ 2.393.353,80**. Per alcuni Enti Parco (Abruzzo, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi e Stelvio) il programma tarda a decollare: infatti non risultano stati di avanzamento lavori mentre per gli altri si è in attesa di ricevere lo stato finale degli interventi non ancora ultimati.

Programma APE (delibera CIPE n. 84 del 4 agosto 2000)

Nel corso del 2003 sono state assegnate, come residui di stanziamento - provenienza 2001 - le risorse finanziarie pari ad euro 18.075.991,00 relative all'attuazione del progetto APE - Appennino Parco d'Europa.

La scrivente Direzione ha provveduto ad impegnare tali risorse e provvederà, sulla base della disponibilità di cassa presente sul capitolo 7817, a trasferire, alle Regioni individuate come capofila del progetto, aumento il 30% di quanto assegnato.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Capitolo amministrato 7817

Leggi di riferimento n. 641/1996 e 488/1999

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive euro 58.820.337,24

Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002:	58.820.337,24
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	58.820.337,24
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	44.790.694,01
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui a tutto il 31.12.2002	32.105.634,23
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2002

a) autorizzazioni nel 2002	
b) impegni assunti nel 2002	1.145.216,00
c) pagamenti effettuati nel 2002	4.214.022,05
d) economie nel 2002	
e) residui nel 2002	32.105.634,23
g) perenzioni nel 2002	

esercizio 2003

a) impegni assunti nei primi sei mesi	18.075.991,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	2.682.300,86
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	6.000.000,00

LEGGE 8 OTTOBRE 1997, N. 344 – ARTICOLO 7, COMMA 1

Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

Scopo della legge: Attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Ammontare complessivo e annuale dei finanziamenti (desunti dalla legge di riferimento):

Lire 65.690.000.000	per l'anno 1997			
Lire 130.000.000.000	per l'anno 1998		Totale	Lire
325.690.000.000				
Lire 130.000.000.000	per l'anno 1999			

Modifiche normative intervenute ed eventuali leggi di rifinanziamento: Nessuna modifica o legge di rifinanziamento

Informazioni sull'anno del consuntivo (2002): modifiche ai finanziamenti, variazioni di spesa, residui, perenzioni ed economie: In ordine all'Accordo di programma tra Ministero ed ENEA facente parte del programma stralcio di tutela ambientale, relativamente all'ammontare gestito dalla Direzione per la difesa del mare (lire 4.939.000.000 a valere sullo stanziamento relativo all'anno 1997), nel corso del 2002 non è intervenuto alcun atto di spesa (i pagamenti risultano bloccati all'anticipazione del 10% -ossia lire 493.900.000- erogata con provvedimento del 7 marzo 2000)

Cause e soluzioni per ovviare alla mancata realizzazione degli scopi della legge: In realtà, la componente dell'Accordo attribuita alla gestione della Direzione per la difesa del mare è circoscritta al progetto finalizzato, appunto, alla difesa del mare e delle coste. La forte criticità già riferita in precedenti occasioni, motivata dalla considerevole vastità delle discipline interessate e dalla profonda mutazione del quadro generale delle competenze sulla materia, ha comportato un ripensamento delle modalità esecutive dell'intervento allo scopo di attualizzarne i contenuti. Il 2002 ha registrato una sostanziale ripresa delle attività che, presumibilmente, consentiranno una prima valutazione dei risultati già nel corso del 2003.